

**VERBALE ASSEMBLEA STRAORDINARIA ASSOCIAZIONE
"ISTITUTO BUDDISTA ITALIANO DEL XIN LING FA MEN"**

L'anno duemilaventicinque il giorno 20 del mese di novembre, in Cernusco Sul Naviglio, presso la sede sociale Strada Padana Superiore n.30, sono presenti le Signore:

HU LANJUAN, Presidente; YE LI HUA, Vicepresidente; HU XIAOE, Vicepresidente, nonché tutti gli associati dell'associazione "ISTITUTO BUDDISTA ITALIANO DEL XIN LING FA MEN".

Il Presidente, accertata la presenza di tutti gli associati, propone di nominare Segretario la socia, nonché Vicepresidente, Ye Lihua, la quale accetta l'incarico.

Il Presidente dichiara quindi validamente costituita l'Assemblea straordinaria, chiamata a deliberare sul seguente ordine del giorno:

- 1) modifica statuto per iscrivere l'Associazione nel RUNTS, con la qualifica di Ente del terzo Settore;
- 2) Varie ed eventuali.

Il Presidente, dopo aver ottenuto il consenso degli associati in merito alla nomina del Segretario, comunica all'Assemblea che, per acquisire la qualifica di Ente del Terzo Settore e procedere all'iscrizione nel RUNTS, è necessario modificare lo Statuto al fine di adeguarlo alle disposizioni del D.Lgs. 117/2017.

Propone pertanto di approvare la bozza di Statuto già trasmessa a tutti gli associati.

L'Assemblea, dopo breve discussione, delibera di approvare la bozza di Statuto predisposta e di autorizzare il Presidente a compiere tutti gli adempimenti necessari per procedere all'iscrizione nel RUNTS.

Il Presidente è altresì autorizzato ad apportare allo Statuto tutte le modifiche eventualmente richieste dagli Uffici del RUNTS.

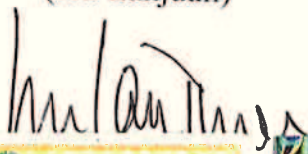
Esauriti gli argomenti posti all'ordine del giorno, l'Assemblea viene sciolta alle ore 16.00, previa redazione, lettura e approvazione del presente verbale.

Il Presidente

Il Segretario

(Hu Lanjuan)

(Yi Lihua)



AGENZIA ENTRATE
Direzione Provinciale di Fermo
Atto registrato a Fermo al n. 511
Serie 3 , il 03 DICEMBRE 2015
Visto il versamento per
complessivi € 264,00
L'addetto alla registrazione

STATUTO ASSOCIAZIONE NON RICONOSCIUTA

"Istituto Buddista Italiano del Xin Ling Fa Men- Ente del Terzo Settore"

Art.1 Denominazione

Ai sensi del d.lgs 3 luglio 2017, n. 117 (il "Codice del Terzo Settore", d'ora innanzi "CTS") è costituita l'Associazione denominata **"Istituto Buddista Italiano del Xin Ling Fa Men- Ente del Terzo Settore"**, o, in forma abbreviata **"Istituto Buddista Italiano del Xin Ling Fa Men- ETS"** (d'ora innanzi, la "Associazione").

Art. 2 Sede

La sede è stabilita nel Comune di Cernusco sul Naviglio, Strada Padana Superiore n. 49. Il trasferimento della sede nell'ambito dello stesso Comune non comporta modifica statutaria, ma deve essere comunicato al RUNTS e agli uffici competenti.

Art. 3 Durata

La durata dell'Associazione è illimitata.

Art. 4 Scopi e attività di interesse generale

L'Associazione non ha scopo di lucro, e pertanto non distribuisce, nemmeno in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale, ma persegue esclusivamente la finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale a favore dei propri associati e di terzi.

Essa opera per la diffusione degli insegnamenti e della cultura buddista Xin Ling Fa Men; l'organizzazione di corsi di studio e apprendimento della cultura tradizionale cinese, della cultura buddista e della comunicazione basata sul Xin Ling Fa Men; per la promozione della cultura tradizionale cinese, del dialogo interculturale e interreligioso, e per la crescita spirituale e culturale delle persone; la divulgazione tramite circolari, pubblicazioni o altri mezzi divulgativi di notizie e dati riguardanti la disciplina buddista del Xin Ling Fa Men.

In particolare, l'Associazione svolge, in via esclusiva o principale, le seguenti attività di interesse generale di cui all'art. 5 del CTS:

-lettera i), ossia: organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività editoriali e di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all'art. 5 del CTS;

-lettera k), ossia: organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;

-lettera u), ossia: beneficenza o erogazione di denaro a sostegno di attività di interesse generale a norma dell'art. 5 del CTS.



L'Associazione potrà esercitare attività diverse da quelle di interesse generale, ai sensi dell'art. 6 del Codice del Terzo Settore, purché secondarie e strumentali rispetto a queste ultime.

I criteri e i limiti di tali attività saranno determinati dal Consiglio Direttivo in conformità al decreto ministeriale di cui all'art. 6, comma 2, del CTS.

L'Associazione potrà svolgere attività di raccolta fondi, anche in forma organizzata e continuativa, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con sostenitori e pubblico, ai sensi dell'art. 7 del CTS.

Le raccolte fondi potranno avvenire attraverso richieste al pubblico, erogazioni liberali, offerte di beni o servizi di modico valore, o altre iniziative di sensibilizzazione e sostegno.

L'Associazione può avvalersi, ai sensi del CTS, di lavoratori dipendenti e di volontari

Art. 5 Associati

Sono associati coloro che sottoscrivono l'atto costitutivo e quelli che fanno richiesta di adesione all'associazione accettata dal Consiglio Direttivo.

Possono far parte dell'associazione tutte le persone fisiche che condividano gli scopi dell'associazione.

Nella domanda di adesione l'aspirante associato dichiara di accettare senza riserve lo statuto dell'associazione. L'iscrizione decorre dalla data di delibera del Consiglio Direttivo. Contro il diniego di ammissione è ammesso ricorso entro 30 giorni all'assemblea degli associati.

Tutti gli associati cessano di appartenere all'associazione per:

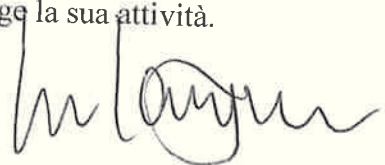
- dimissioni volontarie;
- non aver effettuato il versamento della quota associativa per almeno due anni;
- morte.

Gli associati sono distinti nelle seguenti categorie:

- associati fondatori;
- associati ordinari: persone che si impegnano a pagare, per tutta la permanenza del vincolo associativo, la quota annuale stabilita dal Consiglio direttivo;
- associati onorari: persone che abbiano contribuito in maniera determinante, con la loro opera od il loro sostegno ideale ovvero economico alla costituzione dell'Associazione. Essi sono esonerati dal versamento di quote annuali.

Le quote o il contributo associativo non sono trasmissibili e non sono soggette a rivalutazione.

Dato lo specifico scopo dell'Associazione, il tesseramento degli associati potrà effettuarsi in qualsiasi paese o nazione in cui l'Assemblea svolge la sua attività.



Gli associati hanno diritto a frequentare i luoghi destinati alle iniziative dell'Associazione negli orari e con le modalità prefissate dall'Assemblea.

L'associato che intenda recedere dalla associazione deve darne comunicazione con lettera raccomandata 3 mesi prima dello scadere del periodo di tempo per il quale è associato.

Tutti gli associati hanno uguali diritti e doveri e partecipano alla vita dell'Associazione nel rispetto dei principi di democraticità, uguaglianza e trasparenza. È esclusa ogni temporaneità della partecipazione associativa.

Art.6 - Diritti e obblighi degli associati

Tutti gli associati hanno diritto di partecipare alle assemblee, di votare, di essere eletti alle cariche sociali e di proporre iniziative in linea con le finalità associative.

Gli associati hanno diritto di esaminare i libri sociali, previa richiesta scritta indirizzata al Presidente del Consiglio Direttivo.

L'esame dovrà avvenire alla presenza di un componente del Consiglio Direttivo, nel luogo e nei tempi concordati.

Essi sono tenuti a osservare lo Statuto, a contribuire alla vita dell'Associazione con la quota annuale stabilita e a collaborare alle attività istituzionali.

Art. 7 Organi dell'associazione

Gli Organi dell'Associazione sono:

L'Assemblea degli associati

Il Presidente

Il Consiglio Direttivo

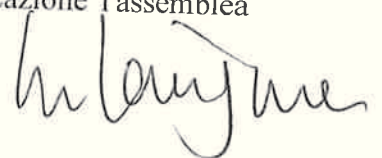
L'Organo di Controllo (se istituito ai sensi dell'art. 30 CTS)

Art. 8 Assemblea degli associati

L'assemblea degli associati è il momento fondamentale di confronto, atto ad assicurare una corretta gestione dell'Associazione ed è composta da tutti gli associati, ognuno dei quali ha diritto ad un voto, qualunque sia il valore della quota. Essa è convocata almeno una volta all'anno in via ordinaria, ed in via straordinaria quando sia necessaria o sia richiesta dal Consiglio direttivo o da almeno un decimo degli associati.

L'assemblea degli associati viene convocata dal Presidente dell'Associazione, di norma nella sede sociale, mediante affissione, almeno 15 giorni prima della riunione, dell'avviso di convocazione nei locali della sede, con l'Ordine del Giorno e la data della riunione. La convocazione può avvenire anche a mezzo lettera espresso o raccomandata, telegramma, fax, e-mail con prova di avvenuto ricevimento.

L'Assemblea è regolarmente costituita, anche senza preavviso, qualora sia presente la totalità degli associati ed il Consiglio Direttivo. In prima convocazione l'assemblea



ordinaria è valida se è presente la maggioranza degli associati, e delibera validamente con la maggioranza dei presenti; in seconda convocazione la validità prescinde dal numero dei presenti. Tuttavia è richiesta la maggioranza dei 2/3 degli associati in carica per modificare lo Statuto dell'Associazione, e la maggioranza dei 4/5 degli associati in carica per determinare lo scioglimento dell'Associazione. Ciascun associato ha diritto ad un voto. Gli associati possono farsi delegare in Assemblea da altro associato con delega scritta, con un massimo di una delega per associato.

Le deliberazioni assunte con le richieste maggioranze sono vincolanti anche per la minoranza, fatto salvo il diritto di recesso dei singoli associati. L'Assemblea nomina di volta in volta un Presidente ed un Segretario, anche non associato. Il verbale viene approvato seduta stante e viene firmato dal Presidente e dal Segretario.

L'Assemblea delibera in merito a:

- Attività per l'anno sociale
- Elezione del Consiglio Direttivo
- Modifiche dell'Atto Costitutivo e del presente Statuto
- Approvazione annuale del bilancio di esercizio e il bilancio sociale se predisposto
- Approvazione di eventuali regolamenti e di quanto altro posto all'Ordine del Giorno.

Le delibere e i verbali dell'Assemblea sono affissi nei locali della sede per 10 giorni consecutivi dalla loro approvazione.

L'Assemblea può svolgersi anche mediante mezzi di comunicazione a distanza (piattaforme telematiche o videoconferenza), purché sia garantita: i) l'identificazione dei partecipanti; ii) la possibilità di intervento e di voto; iii) la tracciabilità delle deliberazioni. In tal caso, l'Assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente.

Art.9 Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è formato da un minimo di 3 membri ad un massimo di 9 membri. I membri del Consiglio Direttivo vengono nominati dall'Assemblea. Durano in carica 3 esercizi e sono rieleggibili.

Le riunioni sono convocate dal Presidente, con predisposizione dell'ordine del giorno indicante gli argomenti da trattare, almeno 10 giorni prima della data fissata, con comunicazione scritta (lettera espresso o raccomandata, telegramma, fax, e-mail con prova di avvenuta lettura).

La convocazione può avvenire anche su richiesta di almeno un terzo dei componenti; in tal caso il Presidente deve provvedere, con le modalità di cui al comma 3, alla convocazione entro 12 giorni dalla richiesta e la riunione deve avvenire entro venti giorni dalla convocazione.

Il Consiglio delibera a maggioranza assoluta degli aventi diritto.



Il Consiglio provvede per quanto necessario al raggiungimento dei fini statuari secondo le direttive indicate dell'Assemblea ed in particolare:

- Elegge il Presidente dell'Associazione
- Cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea
- Redige i programmi dell'attività sociale
- Predispone i bilanci ai sensi degli artt. 13 e 14 CTS, ed i progetti per l'impiego di eventuali avanzi attivi, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea
- Stipula gli atti e i contratti di ogni genere inerenti all'attività sociale
- Dispone le assunzioni del personale
- Formula il regolamento interno da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea
- Delibera circa l'ammissione, l'esclusione ed il cambio di categoria degli associati
- Favorisce la partecipazione degli associati alle attività dell'Associazione
- Nomina il componente del collegio arbitrale di spettanza dell'Associazione.

Di ogni riunione deve essere redatto apposito verbale da affiggere per 10 giorni consecutivi nei locali della sede. Il Consiglio ha i più ampi poteri per l'ordinaria e straordinaria amministrazione e può delegare il Presidente, i Consiglieri o terzi per determinati atti o categorie di atti.

Art-10 Presidente

Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio, nonché davanti a tutte le autorità amministrative e giudiziarie, ed ha l'uso della firma sociale.

E' eletto dal Consiglio Direttivo all'interno dei suoi membri. Dura in carica 3 esercizi ed è rieleggibile.

Nessun compenso è dovuto al Presidente ed ai membri del Consiglio, salvo diversa disposizione dell'Assemblea. Saranno rimborsate le sole spese inerenti l'espletamento degli incarichi. Nei casi di urgenza può esercitare tutti i poteri dell'Assemblea e del Consiglio, salvo ratifica da parte di questi. In caso di assenza, di impedimento o di cessazione, le relative funzioni sono svolte dal componente del consiglio direttivo più anziano di età.

Il Presidente può concedere sia agli associati sia a terzi procure speciali o "ad negotia" per determinati atti o categorie di atti.

Art. 11 Esercizio Sociale

L'esercizio sociale si chiude annualmente il 31 dicembre di ogni anno. Entro il termine per il deposito presso il RUNTS ai sensi dell'art 48 del CTS, verranno predisposti sia il bilancio di esercizio e, se necessario, il bilancio sociale.

Art. 12 Risorse economiche



L'Associazione trae le risorse economiche per il suo funzionamento e per lo svolgimento delle sue attività da:

- a) quote e contributi degli associati;
- b) eredità, donazioni e legati;
- c) contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubbliche, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
- d) contributi dell'Unione europea e di organismi internazionali;
- e) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- f) proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, svolte in maniera non prevalente e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
- g) erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
- h) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi.

I fondi sono depositati presso l'istituto di credito stabilito dal Consiglio Direttivo.

Art. 13 Quota sociale

La quota associativa a carico degli associati è fissata dall'Assemblea. Essa è **annuale**; non è frazionabile nè ripetibile in caso di recesso o di perdita della qualità di **associato**.

Gli associati non in regola con il pagamento delle quote sociali non possono partecipare alle riunioni dell'Assemblea nè prendere parte alle attività dell'Associazione. Essi non sono elettori e non possono essere eletti alle cariche sociali.

Art. 14 Bilancio d'esercizio

Ogni anno deve essere redatto, a cura del Consiglio Direttivo, ai sensi dell'art. 13 del CTS il **bilancio** di esercizio da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea. Il bilancio deve **rappresentare** in modo veritiero e corretto la situazione economica, patrimoniale e finanziaria dell'Associazione.

Art. 15 Patrimonio e avanzi di gestione

Il patrimonio dell'Associazione si incrementa con le risorse economiche di cui all'art. 12 e con gli avanzi di gestione risultanti dal bilancio di esercizio.

Gli eventuali avanzi di gestione sono reinvestiti a favore delle attività istituzionali previste dal presente statuto.

E' vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale, durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione siano imposte dalla legge.

Art. 16 Scioglimento

In laur Juan

L'Assemblea con le maggioranze di cui all'art.8 ha la facoltà di deliberare lo scioglimento dell'Associazione, nominando nel contempo uno o più liquidatori e determinandone i poteri. In caso di scioglimento, cessazione o estinzione dell'Associazione, il patrimonio residuo sarà devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio del RUNTS competente, a uno o più enti del Terzo Settore individuati dal Consiglio Direttivo, ai sensi dell'art. 9 CTS.

Art.17 Organo di Controllo

Qualora siano superati per due esercizi consecutivi i limiti previsti dall'art. 30, comma 2, CTS, l'Associazione nomina un Organo di Controllo, anche monocratico.

L'Organo di Controllo: i) vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto; ii) verifica la corretta amministrazione e l'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile; iii) esercita il controllo contabile se non è nominato un revisore legale ai sensi dell'art. 31 CTS; iv) redige una relazione annuale da allegare al bilancio.

I componenti devono essere scelti tra soggetti in possesso dei requisiti di professionalità e onorabilità stabiliti dalla legge.

Art. 18 Per tutto quanto non espressamente previsto si applicano le disposizioni del CTS, del Codice civile e delle altre norme vigenti in materia.

AGENZIA ENTRATE

Direzione Provinciale di Fermo

Atto registrato a Fermo al n. 541

Serie 3 , il 03 DICEMBRE 2025

Visto il versamento per

complessivi € 264

L'addetto alla registrazione

